

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Calatino

Ente di Diritto Pubblico
CALTAGIRONE

Regolamento per gli incarichi agli avvocati esterni

Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni dall'Ente. E' consentito affidare incarichi professionali esterni soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione.

Art. 2 - Elenco degli avvocati esterni

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- 1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni;

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento e del disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio.

L'iscrizione nell'elenco o il suo diniego è disposta dal dirigente dell'Area Amministrativo-contabile e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovano nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

Nell'affidamento degli incarichi, il Direttore Generale si atterrà ai seguenti elementi:

- foro di competenza della causa affidata;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
- principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 - Convenzioni

Gli incarichi sono regolati dal disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio, la cui bozza dovrà essere approvata dal Comitato Direttivo del Consorzio;

Art. 6 - Registro degli incarichi

Presso l'ufficio amministrativo è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché tutti i dati di svolgimento di ciascun incarico.

L'ufficio amministrativo cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 8 del presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco

Il Dirigente dell'Area Amministrativo-contabile dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 8 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco, che può avvenire in ogni tempo, il Consorzio attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web del Consorzio ed informazione all'ordine professionale. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale del Calatino

Ente di Diritto Pubblico
CALTAGIRONE

DISCIPLINARE NEGOZIALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Il sottoscritto, in qualità di Direttore Generale del Consorzio ASI del Calatino, in esecuzione della deliberazione di Comitato Direttivo n. _____ del _____, ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante per stare in giudizio ai sensi di legge

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

All'Avv..... (inseguito, per brevità, chiamato incaricato)
C.F., residente in..... Via
....., iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di, che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Consorzio posto nell'Agglomerato Industriale S.M. Poggiarelli.

L'Avvocato designato, ricevuta e letta la copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Consorzio e delle clausole di seguito elencate.

1. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Consorzio contrapposto a _____ e quindi attore/ricorrente/convenuto/resistente dinanzi al _____

A tal fine, il Direttore Generale rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

2. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, il Consorzio ASI dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente al Consorzio ASI copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

3. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Consorzio ASI è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

4. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio ASI l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 3). In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il Consorzio ASI agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3).

5. Per il sostegno delle spese di causa il Consorzio ASI corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € _____ per spese vive e diritti che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione. Ove il professionista, nel corso del giudizio, abbia necessità di ulteriori somme per spese vive e diritti rispetto alla somma stanziata con il conferimento dell'incarico è tenuto ad avvisare immediatamente, con lettera raccomandata, il Consorzio ASI al fine di permettere la predisposizione degli atti di impegno necessari, indicando le ragioni della richiesta. Ove il Consorzio, a fronte delle richieste aggiuntive riterrà non conveniente la prosecuzione del giudizio, si riserva di decidere di non continuare lo stesso, previo pagamento delle somme stanziate e dell'attività prestata fino alla richiesta di cui al punto 5);

6. La misura dell'onorario è calcolata secondo le tariffe professionali vigenti al momento dell'effettivo svolgimento della prestazione con le condizioni e le correzioni sotto indicate:

- Valore della causa, pari ad € _____ ovvero indeterminabile.
- Il riconoscimento degli onorari al professionista esterno come di seguito specificato, in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari:

a) nella misura tariffaria minima ridotta del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;

b) nella misura tariffaria minima ridotta del 20% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;

e) nella misura tariffaria minima ridotta del 15% in caso di esito pienamente favorevole.

7. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessario per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8. Per poter procedere alla liquidazione la parcella dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali.

9. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Consorzio ASI, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Consorzio ASI, committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Consorzio ASI, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento consortile vigente.

L'Avvocato

Il Direttore Generale
